

## GIOCO E SCOMMESSE

---

## Provincia autonoma di Bolzano

**Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 recante "Disposizioni in materia di gioco lecito".**

**Corte Costituzionale, sentenza n. 300/2011**

(Gioco e scommesse - Disciplina dei giochi pubblici con vincita in denaro - Introduzione di limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, nonché del divieto di attività pubblicitaria - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza - Esclusione - Non fondatezza della questione).

*(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 recante "Disposizioni in materia di gioco lecito" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).*

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione, degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), che modificano, rispettivamente, la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13 (Norme in materia di pubblico spettacolo) - aggiungendovi l'art. 5-bis e novellandone l'art. 12 - e la legge 14 dicembre 1988, n. 58 (Norme in materia di esercizi pubblici), inserendo nell'art. 11 il nuovo comma 1-bis. Secondo la Corte Costituzionale le norme impugnate, che dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, pur avendo ad oggetto un bene giuridico fondamentale, quale la tutela dei minori, hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell'ordine pubblico, quali interessi pubblici primari riconducibili alla materia «tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza» preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi degli utenti.

**(a cura di Saverio Lo Russo)**